Causa 25/85 R

Nuovo Campsider
contro
Commissione delle Comunità europee

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti
(Trattato CECA, art. 39)

I provvedimenti provvisori contemplati dall'art. 39 del trattato CECA possono essere presi in considerazione solo se le circostanze di fatto e di diritto addotte a sostegno ne giustifichino, prima facie, l'adozione. Occorre, inoltre, che essi siano urgenti, nel senso che è necessario che siano adottati e producano effetti prima della pronunzia del giudice nel merito, onde evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Occorre infine che essi siano provvisori, nel senso di non pregiudicare la decisione nel merito.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
6 marzo 1985 *

Nel procedimento 25/85 R

Nuovo Campsider, associazione d'imprese ai sensi dell'art. 48 del trattato CECA, piazza Velasca 8, 20122 Milano, con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Alexandre Vandencasteele, avenue Louise 341, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II,

richiedente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Rolf Wägenbaur e Marie-José Jonczy, consiglieri giuridici della Commissione, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Con istanza di provvedimenti urgenti 28 gennaio 1985, la Nuovo Campsider ha chiesto che si ingiunga alla Commissione di avvalersi del suo potere di raccomandazione per garantire, nell'ambito dell'attuazione della decisione degli Stati membri 6 marzo 1953, che le esportazioni di rottame nei paesi terzi siano bloccate al livello di 450.000 tonnellate al mese, e di avviare immediatamente i procedimenti che possono portare ad interventi in materia di prezzi ed all'applicazione dell'art. 59 del trattato CECA.

2 Detta istanza, pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 gennaio 1985, è proposta ai sensi dell'art. 35 del trattato CECA e dell'art. 83 del regolamento di procedura.

3 La richiedente fa riferimento al ricorso per carenza ex art. 35 del trattato CECA, da lei depositato presso la cancelleria della Corte il 29 gennaio 1985.

4 Essa sostiene che, in seguito all'aumento della domanda di rottame negli Stati Uniti e all'apprezzamento del dollaro, le esportazioni nei paesi terzi sono divenute

molto vantaggiose per i commercianti. Anche se la raccolta di rottame è aumentata, l'aumento dei prezzi avrebbe indotto i commercianti a ridurre le vendite nella speranza di nuovi aumenti e anche al fine di rinviare i loro profitti al nuovo anno fiscale. Secondo la richiedente, le statistiche doganali dimostrano l'entità della penuria che danneggia le acciaierie elettriche che usano il rottame come materia prima. Queste si troverebbero in una situazione di squilibrio rispetto alle acciaierie integrate, sarebbero in deficit e sarebbero persino costrette ad interrompere la loro produzione data la mancanza di rottame.

5 I provvedimenti urgenti domandati sono necessari, sempre secondo la richiedente, in quanto le acciaierie non sono in grado di conservare il loro ritmo di produzione e di soddisfare gli ordinativi, data la penuria di rottame, e in quanto il rialzo continuo dei prezzi del rottame comporta un'emorragia finanziaria insopportabile.

6 Il primo provvedimento richiesto mirerebbe a mantenere le esportazioni di rottame sul livello medio degli ultimi anni e pertanto sarebbe strettamente conservativo; il secondo mirerebbe all'apertura di procedimenti preparatori che non pregiudicherebbero affatto la decisione della Corte nel merito. Per quanto attiene alla fondatezza del ricorso, la richiedente deduce che la situazione sopradescritta compromette gli scopi fondamentali perseguiti dal trattato CECA e che le istituzioni sono venute meno al loro dovere di vegliare sull'approvvigionamento regolare del mercato comune.

7 La richiedente si richiama alla decisione 6 marzo 1953, con cui i membri del Consiglio si sono dichiarati d'accordo per limitare, sino a nuovo avviso, il più possibile le esportazioni nei paesi terzi.

8 Detta decisione è stata adottata nell'ambito dell'art. 57 del trattato, a tenore del quale l'Alta Autorità ricorre di preferenza ai modi d'azioni indiretti, tra i quali figurano gli interventi di politica commerciale. L'art. 71 fa salva la competenza dei governi degli Stati membri in materia di politica commerciale, ma prescrive che essi si prestino reciprocamente la collaborazione necessaria. Ai termini dell'art. 73, l'Alta Autorità può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri per garantire il coordinamento dei provvedimenti adottati in base all'art. 71.

9 In caso di penuria e se gli altri mezzi non consentono di risolvere il problema, la Commissione può seguire il procedimento di cui all'art. 59, che consente l'istituzione di contingenti d'esportazione.

10 La richiedente sostiene di avere invitato la Commissione, con telex 16 novembre 1984, ad adottare provvedimenti, ma la sua domanda non ha avuto alcun seguito, malgrado numerosi solleciti. Secondo talune informazioni di stampa, la Commissione avrebbe dichiarato al Consiglio che non era opportuno adottare provvedimenti immediati intesi a limitare le esportazioni, ma che il livello attuale delle esportazioni di 6 milioni di tonnellate costituiva un tetto massimo da non superare e che il controllo statistico sulle esportazioni avrebbe dovuto essere effettuato secondo procedimenti più rigorosi.

11 Secondo la richiedente, le conclusioni della Commissione sono basate su uno studio chiaramente superato. Alla metà del dicembre 1984 le esportazioni nei paesi terzi hanno nettamente superato i 6 milioni di tonnellate e la diminuzione dei quantitativi offerti sul mercato italiano nonché l'aumento dei prezzi di vendita del rottame, prospettati come una semplice eventualità, si sono già verificati.

12 La Commissione, non dando alcun seguito alla domanda della richiedente, nel termine di due mesi stabilito dall'art. 35 del trattato CECA, avrebbe omesso di adottare i provvedimenti che era tenuta ad emanare per salvaguardare gli scopi del trattato CECA. La Commissione si sarebbe così resa responsabile di una grave imprevidenza e mancanza di cautela, equivalenti al misconoscimento dello scopo legale per cui il trattato CECA le ha conferito i suoi poteri, misconoscimento che configura uno sviamento di potere (sentenza 29 novembre 1956, causa 8/55, Fédéchar, Racc. pag. 285).

13 Per quanto attiene ai fatti, la Commissione nega di essere rimasta inerte e ricorda di aver presentato, su domanda del Consiglio, una relazione sul mercato del rottame.

14 Pur ammettendo l'esistenza di problemi di approvvigionamento per le imprese che usano il rottame come materia prima, essa dubita fortemente dell'opportunità di un intervento dirigistico sul mercato del rottame, che costituisce un mercato mondiale.

15 Per quanto riguarda la prima domanda di provvedimenti provvisori mirante al blocco delle esportazioni, la Commissione ricorda che si tratta di un provvedimento di politica commerciale che è di competenza dei governi degli Stati membri. Gli interventi in materia di prezzi, del pari richiesti, non sono opportuni. Per essere efficaci essi dovrebbero essere accompagnati da restrizioni delle esportazioni ed avrebbero il risultato di frenare le esportazioni e la raccolta del rottame. Siffatti provvedimenti avrebbero pertanto effetti più negativi che positivi.

16 La Commissione avrebbe il diritto di limitare le esportazioni nei paesi terzi, conformemente all'art. 59, qualora constatasse che la Comunità si trova in una situazione di penuria grave e che i provvedimenti indiretti contemplati dall'art. 57 non consentono di porvi rimedio. Secondo la Commissione, non vi è una situazione di penuria nè tanto meno di penuria grave. Le imprese avrebbero infatti la possibilità di rifornirsi se sono disposte a pagare il prezzo del mercato.

17 La decisione 6 marzo 1953 (accordo internazionale in forma semplificata) sarebbe ancora applicata attualmente solo dalla Danimarca, dall'Italia e dall'Irlanda. La Commissione avrebbe fatto tutto il possibile nei limiti delle sue competenze, per garantire l'efficacia di detta decisione con la raccomandazione 23 dicembre 1974, n. 75/97/CECA (GU L 38 del 12.2.1975, pag. 19), la quale, nell'art. 2, così recita: « gli Stati membri sono tenuti a prendere ogni misura generale o particolare appropriata affinché le infrazioni alle disposizioni relative al divieto o alle restrizioni all'esportazione verso paesi terzi dei rottami di ferro e dei prodotti assimilati siano sottoposte a sanzioni, qualunque sia lo Stato membro dal quale provengono tali merci. »

18 Secondo la Commissione, la domanda di provvedimenti provvisori non soddisfa nessuna delle condizioni stabilite dalla costante giurisprudenza della Corte.

19 In primo luogo, il ricorso per carenza presentato nell'ambito del giudizio ordinario sarebbe manifestamente irricevibile. La Commissione non sarebbe mai stata validamente diffidata, poiché il telex della richiedente l'invitava « a prendere in seria considerazione la necessità ormai urgente di provvedimenti atti a riportare alla normalità il mercato del rottame ». Detta comunicazione non costituirebbe una domanda sufficientemente precisa da far decorrere il termine del ricorso per carenza.

20 Il ricorso sarebbe ugualmente irricevibile poiché non spetterebbe ad una associazione d'imprese chiedere alla Commissione di imporre obblighi rigorosi a tutti gli Stati membri per il solo fatto che essa incontra difficoltà nell'approvvigionamento del rottame. Un ricorso sarebbe, tutt'al più, ricevibile solo se si potesse dimostrare che il rifiuto della Commissione di adottare provvedimenti abbia deliberatamente e manifestamente il solo scopo di danneggiare l'associazione.

21 Il ricorso non sarebbe nemmeno fondato poiché la Commissione non sarebbe tenuta ad adottare gli istati provvedimenti, che rientrerebbero nel suo potere discrezionale. La richiedente non fornirebbe a questo proposito alcuna prova di sviamento di potere.

22 La concessione di provvedimenti provvisori non sarebbe urgente poiché non sussisterebbe una situazione di penuria; la merce sarebbe infatti disponibile, anche se a prezzi elevati. Nessun Stato membro avrebbe presentato al Consiglio una proposta nello stesso senso della domanda della richiedente.

23 Dato che la Commissione non dispone di un potere decisionale, ma solamente di un potere di iniziativa, gli istati provvedimenti non potrebbero avere un effetto immediato che consenta di evitare un danno grave e irreparabile alla richiedente.

24 Inoltre, ordinare alla Commissione di far uso del suo potere di iniziativa pregiudicherebbe chiaramente la decisione nel merito, poiché in tal modo si dichiarerebbe la carenza della Commissione e si adotterebbe, al posto della Commissione, una decisione in materia di organizzazione del mercato del rottame.

25 A tenore dell'art. 39 del trattato CECA, i ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte può, se reputa che le circostanze lo richiedano, ordinare il rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata e ordinare ogni altro provvedimento provvisorio.

26 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, provvedimenti del genere possono essere presi in considerazione solo se gli elementi di fatto e di diritto addotti a sostegno ne giustifichino, prima facie, l'adozione. Occorre, inoltre, che essi siano

urgenti, nel senso che è necessario che siano adottati e producano effetti prima della pronunzia del giudice nel merito, per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Occorre infine che essi siano provvisori, nel senso di non pregiudicare la decisione nel merito.

27 Per quanto attiene alle circostanze di fatto e di diritto, si deve rilevare che qualora il prezzo del rottame, stimolato dalla domanda, raggiunga un livello tale che una parte notevole dell'industria comunitaria non è più in grado di pagare il prezzo domandato, sussiste, a prima vista, una situazione di penuria, anche se il rottame può essere ottenuto in quantità sufficiente.

28 L'esistenza di una situazione grave che costituisce uno stato di urgenza per le imprese membri dell'associazione richiedente non è seriamente contestata, poiché i prezzi di vendita da loro praticati non possono essere aumentati al fine di assorbire l'aumento dei prezzi della loro materia prima, il rottame.

29 A norma dell'art. 59 del trattato CECA, la Commissione è tenuta ad agire non appena le imprese comunitarie si trovino di fronte ad una penuria grave ed i provvedimenti indiretti non consentano di porvi rimedio. Non è stato però dimostrato che sul mercato vi sia attualmente una situazione di penuria seria, ai sensi dell'art. 59, e pertanto la carenza della Commissione non è stata provata prima facie. La Commissione è tuttavia tenuta a seguire attentamente l'andamento del mercato del rottame e ad adottare i provvedimenti necessari nei limiti delle sue competenze.

30 Per quanto attiene alle altre disposizioni invocate dalla richiedente, la Commissione gode di un potere di valutazione discrezionale nel cui esercizio il giudice dell'urgenza non può interferire, almeno in assenza di gravi indizi di sviamento di potere.

31 Occorre aggiungere che i provvedimenti provvisori chiesti nell'istanza rischierebbero, se fossero adottati, di pregiudicare la decisione nel merito.

32 Si devono infine formulare dubbi circa la ricevibilità del ricorso proposto nell'ambito del giudizio ordinario. La domanda presentata con telex 16 novembre 1984

non costituisce, prima facie, una formale diffida ad agire ai sensi dell'art. 35 del trattato CECA e non indica *expressis verbis* i provvedimenti specifici che la Commissione era invitata ad adottare, anche se la richiedente può fornire la prova che la questione era stata sollevata oralmente, come ha dedotto in udienza.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunziandosi in via provvisoria,

così provvede:

1) L'istanza è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 6 marzo 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart